



Il Segretario Generale

Roma, 5 dicembre 2022

Prot. n. 461

CAMERA DEI DEPUTATI
V COMMISSIONE BILANCIO TESORO E PROGRAMMAZIONE – AC 643
ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER
L'ANNO FINANZIARIO 2023 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2023-2025

Emendamenti

ART. 58

All'articolo 58 il 1° comma è sostituito dal presente comma

*A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: **nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;***

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo. ”.

Motivazione

La disciplina della perequazione dei trattamenti pensionistici è, come sopra rappresentato, espressione dei principi di cui agli artt. 36 e 38 della Cost., mirando a preservare nel tempo il potere di acquisto dei beneficiari e, quindi, il loro livello di sufficienza retributiva.

Nel corso degli ultimi anni sono stati numerosi gli interventi legislativi volti a comprimere e compromettere i diritti patrimoniali acquisiti dai percettori di trattamenti pensionistici, anche mediante la rimodulazione del meccanismo di perequazione automatica dei medesimi, stabilito dall'art. 34 comma 1 della L. n.448/1988.

Il contenzioso generato dagli interventi di cui sopra ha reso necessario l'intervento della Corte Costituzionale che, pur riconoscendo una discrezionalità al legislatore, ex art. 36 e 38 Cost., nella scelta delle modalità attuative per adeguare le pensioni all'incremento del costo della vita (id est perequazione), ha sempre ribadito che, quale che sia il meccanismo scelto, deve essere garantita l'**adeguatezza** delle pensioni, al fine di scongiurare il verificarsi di un "non sopportabile scostamento" fra l'andamento delle pensioni e delle retribuzioni, in forza del principio costituzionale di **ragionevolezza** (Corte Cost. sent. n. 226 del 7 maggio 1993), informando il meccanismo perequativo prescelto ai dettami costituzionali di cui agli artt. 36, primo comma e 38, secondo comma, Cost. (come peraltro riaffermato recentemente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 70 del 30 aprile 2015).

La Consulta ha infatti sottolineato che *"il rispetto dei parametri citati si fa tanto più pressante per il legislatore, quanto più si allunga la speranza di vita e con essa l'aspettativa, diffusa fra quanti beneficiano di trattamenti pensionistici, a condurre un'esistenza libera e dignitosa, secondo il dettato dell'art. 36 Cost."*.

ART. 62

All'articolo 62, al comma 1, sostituire il periodo *"sono incrementati di euro 1000 milioni da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza"* **con il seguente** *"sono incrementati di euro 6000 milioni da destinare all'erogazione dell'anticipazione di cui all'[articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, del 4,2% per cento a decorrere dal 1 gennaio 2023"*; **conseguentemente il comma 2 è soppresso.**

Motivazione

Nella precedente legge di bilancio (L. 234/2021) all'art. 1, comma 609, era già prevista l'erogazione di un'indennità di vacanza contrattuale pari ad aumenti rispettivamente del +0,3% (dal 1 aprile 2022) e del +0,5% (dal 1 luglio 2022) del tabellare degli stipendi dei dipendenti pubblici, a tutela della loro retribuzione, alla scadenza dei contratti collettivi sottoscritti per il

triennio 2019-2021, rispetto a un tasso di inflazione programmata per il 2022, nel settembre 2021, dal MEF del + 1,5%.

Nell'ultima NADEF, però, tale stima è stata rivalutata al +7,1%, mentre per il 2023 si prevede un TIP del + 4,3%, come da del [MEF](#). Pertanto, a fronte dei 1000 milioni di euro stanziati come emolumento una tantum per il solo 2023, per un aumento del +1,5% risulta necessario, rispettare la normativa vigente e stanziare le adeguate risorse per l'indicizzazione al 50% della IVC, complessivamente e a decorrere dal 1° gennaio 2023 per un + 4,2%, al netto di quanto già erogato per il 2022, e fatti salvi eventuali recuperi con i rinnovi contrattuali del triennio 2022-2024.

Prof. Michele Poerio

